

ESTRATTO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ARTCOM-CER"
PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO I°
COSTITUZIONE - SCOPI

Art. 1 Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del codice civile, su iniziativa promotrice dell'*Associazione Artigiani Piccole e Medie Imprese del Territorio del Mandamento di San Donà di Piave – Confartigianato*, C.F. 84002190274 - P.IVA 02723740276, con sede legale in 30027 - SAN DONA' DI PIAVE (VE), Via Perugia n. 2, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, e della *CGIA V.O. SRL SOCIETA' BENEFIT UNIPERSONALE*, C.F./P.IVA 03014010270, con sede legale in 30027 - SAN DONA' DI PIAVE (VE), Via Perugia n. 2, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore; (di seguito anche "**Associate Promotrici**"), l'associazione "**ARTCOM-CER**", con sede in 30027 San Donà di Piave (VE), Via Perugia n. 2, d'ora in poi per brevità anche solo l'Associazione.

L'Associazione potrà, all'occorrenza, istituire o sopprimere sedi operative e sezioni staccate.

Art. 2 Oggetto sociale e scopi

L'*Associazione* è una libera associazione apartitica, autonoma ed indipendente che persegue finalità di utilità sociale a favore dei propri associati e di terzi ed è costituita ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 199/2021, di recepimento della Direttiva RED II (promozione dell'uso dell'energia rinnovabile), e il d.lgs. n. 210/2021, di recepimento della Direttiva 2019/944/UE (relativa alle norme comuni sul mercato interno dell'energia elettrica), con lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del Dlgs 199/2021, e successive modifiche, integrazioni, norme di attuazione, e di svolgere tutte le attività consentite. L'obiettivo principale dell'Associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai soci, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei soci e promuovendo l'autoconsumo collettivo. L'associazione potrà svolgere le proprie attività in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere: la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la promozione e la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia sul territorio, l'autosufficienza energetica, il contrasto alla povertà energetica, l'efficientamento

energetico degli edifici pubblici, privati, commerciali e industriali, la transizione energetica; l'incentivazione all'uso dei veicoli elettrici per contrastare l'inquinamento globale, promuovere ed attuare qualsiasi iniziativa che tenda a fornire supporto e soluzioni alle problematiche dell'ambiente, anche per il tramite della sensibilizzazione delle problematiche sulle fonti energetiche fossili attraverso incontri, seminari, eventi con enti, istituzioni od altre realtà associative; collaborare con Autorità, Ministeri, Regioni, Enti Locali, Università, Fondazioni, Enti Privati, Enti finanziari pubblici e privati, Istituzioni dell'U.E. o con gruppi di progetto ed associazioni nell'elaborazione di provvedimenti o progetti nazionali od europei riguardanti la tutela dell'ambiente e delle comunità energetiche.

L'Associazione esercita senza scopo di lucro e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attività aventi ad oggetto interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, alla produzione, all'accumulo ed alla condivisione di energia da fonti rinnovabili ai fini di autoconsumo, ai sensi del d.lgs. n. 199/21, ed ha lo scopo di fornire, attraverso la costituzione di una comunità di energia rinnovabile, benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera. In particolare, le iniziative che l'Associazione si propone di perseguire in favore dei propri membri o soci (d'ora in avanti gli "Associati"), vertono principalmente sull'approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti rinnovabili (FER), mettendo in relazione i consumatori/produttori/prosumer (i.e. soggetti che rivestono sia qualifica di produttore che di consumatore di energia elettrica) che vogliono partecipare direttamente alla Comunità Energetica Rinnovabile (d'ora in avanti "CER"). L'Associazione, inoltre, accoglie eventuali produttori terzi esterni che possiedono impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di mettere a disposizione della CER la loro produzione. Sia l'Associato che il produttore terzo esterno alla configurazione potranno partecipare alla generazione da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci, in conformità e secondo quanto previsto dalla legislazione o regolazione normativa dell'ordinamento giuridico italiano.

L'associazione non può distribuire ai propri associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. Nessun limite è fissato per la durata della vita associativa.

TITOLO II°

ATTIVITA'

Art. 3 – ATTIVITA' ISTITUZIONALE

L'Associazione persegue i propri scopi esercitando, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:

- 1) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'Associazione, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;
- 2) gestire i rapporti con il GSE;
- 3) monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;
- 4) accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alla CER consentendo ai medesimi di conseguire i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dalla Giunta;
- 5) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla CER ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;
- 6) svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti alla lettera f), comma 2 dell'articolo 31 del Dlgs 199/2021;
- 7) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore (CTS), attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente Statuto, purché secondarie

strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte della Giunta. Fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 16bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

L'Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata dall'assemblea degli associati. L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria.

Possono essere ammessi quali soci sia persone fisiche che persone giuridiche, enti religiosi, associazioni e fondazioni, gli Enti Ets, gli enti territoriali e gli enti locali, le Università, gli Enti di ricerca, ditte individuali e le piccole medie imprese a condizioni che non svolgano attività contrarie all'Associazione.

I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato all'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche ISTAT) secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 della Legge 31.12.2009 n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile. Ai fini di potere di controllo si intende il controllo civilistico ex art. 2359 c.c.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader.

L'Associazione può avvalersi di fornitori terzi di energia rinnovabile.

Art. 4 – ATTIVITA' STRUMENTALI, SECONDARIE, ACCESSORIE E/O CONNESSE

Al fine di conseguire i propri scopi, l'Associazione potrà inoltre:

- 1) svolgere attività di stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- 2) individuare ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
- 3) fornire supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- 4) provvedere alla pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle FER;
- 5) promuovere l'attività dell'Associazione anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- 6) realizzare convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili e su un consumo consapevole;
- 7) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
- 8) realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli Associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale riqualificazione energetica degli edifici privati, pubblici e/o commerciali/industriali, nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli Associati;
- 9) realizzare impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo e al fine di permettere agli Associati di ottenere agevolazioni e riduzioni tariffarie per l'acquisto di energia. Ciò anche in considerazione degli incentivi promossi dalle Autorità decisorie e/o regolatorie per lo sfruttamento delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile così come definite dalla legge e dai regolamenti;
- 10) prestare qualsiasi servizio comunque collegato alle attività di cui ai precedenti punti.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento degli scopi istituzionali.

In via strumentale e residuale, l'Associazione potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento dei propri scopi, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

L'Associazione può percepire incentivi e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri scopi, ivi compresa la vendita di energia e l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

Avuto riguardo agli scopi dell'Associazione e avuto altresì riguardo al fatto che la medesima utilizza anche fondi e risorse pubbliche eventualmente provenienti dagli Associati o da enti pubblici terzi, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità agli Associati dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.

Art. 5 – DURATA

L'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta soltanto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati che, contestualmente, fisserà le disposizioni relative alla liquidazione devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

L'anno associativo coincide con l'anno solare.

TITOLO III

RISORSE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 6 – PATRIMONIO (O FONDO COMUNE) ED ENTRATE

Il **Patrimonio (o Fondo Comune)** dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione.

Le **Entrate** dell'Associazione sono costituite:

- dal contributo di ammissione (o quota di iscrizione);

- dalle quote associative annuali;
- dalle quote di contribuzione corrisposte dai soci relative alla energia elettrica condivisa così come intesa nei regolamenti e nelle norme tecniche vigenti;
- dai contributi energetici e dai corrispettivi previsti a favore delle comunità energetiche rinnovabili;
- da eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- da eventuali proventi derivanti dalle iniziative attuate e promosse dall'Associazione;
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 7 – ESERCIZIO SOCIALE

(...omissis...)

Art. 8 – DESTINAZIONE DEI PROVENTI, DEGLI UTILI, DELLE RISERVE E DEI FONDI DI CAPITALE

(...omissis...)

TITOLO IV

I SOCI

Art. 9 - ASSOCIATI

Gli Associati si distinguono in Fondatori e Ordinari.

Hanno la qualifica di Fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Il numero degli Associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Gli Associati possono essere solo persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali (ivi incluse le amministrazioni comunali), gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, tutte le amministrazioni locali (inserite nell'elenco divulgato dall'ISTAT ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.) che sono ubicate negli stessi comuni in cui si trovano gli impianti.

Per quanto riguarda le imprese private possono partecipare a condizione che la partecipazione non costituisca la loro attività commerciale e/o industriale principale e fintantoché la loro partecipazione sia consentita dalla legge.

Requisito per partecipare alla configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile è la titolarità di una utenza per l'approvvigionamento della energia elettrica con punto di connessione ("POD") sotteso alla medesima cabina di trasformazione primaria. Nel caso in cui un soggetto abbia pluralità di punti di connessione sottesi alla medesima cabina primaria e vi partecipi per tutti o alcuni, la sua partecipazione sarà sempre per una unica quota e avrà diritti per un solo voto.

La partecipazione all'Associazione è aperta e volontaria.

È aperta a coloro i quali, essendo in possesso dei requisiti e condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta.

(...omissis...)

Art. 10 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

(...omissis...)

Art. 11 – PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

(...omissis...)

Art. 12 – RECESSO

(...omissis...)

Art. 13 – ESCLUSIONE

(...omissis...)

Art. 14 – VOLONTARI E COLLABORAZIONI

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri Associati o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività.

(...omissis...)

TITOLO V

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 15 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- l'Assemblea degli Associati;
- il Presidente ed il Vice Presidente;

- la Giunta;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- L'Organo di Controllo o di Revisione (se nominati).

Art. 16 – LE ASSEMBLEE

Art. 16.1 ASSEMBLEA DEI FONDATORI

L'Assemblea dei Fondatori è l'organo costituito dai soli membri fondatori, ovvero da coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione ed ha la funzione di nominare il Presidente dell'Associazione su nominativo proposto dalle Associate Promotrici, ovvero di revocarlo. (...omissis...)

Art. 16.2 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli Associati, diversamente, è l'organo sovrano dell'Associazione. Le decisioni della medesima obbligano tutti gli Associati.

L'Assemblea degli Associati è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

(...omissis...)

Art. 16.2.1 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli Associati in seduta Ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;

(...omissis...)

Art. 16.3 – RAPPRESENTANZA DEGLI ASSOCIATI IN ASSEMBLEA

Ciascun Associato ha diritto ad un voto.

(...omissis...)

Art. 17 – GIUNTA

L'Associazione è amministrata da una Giunta nominata dall'Assemblea,

(...omissis...)

composta da un minimo di n. 5 (cinque) componenti fino ad un massimo di n. 9 (nove) componenti, compreso il Vicepresidente. Farà poi parte di diritto della Giunta, il Presidente che parteciperà alle relative votazioni. (...omissis...)

Art. 17.1 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

La Giunta è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività associativa e per il raggiungimento dei relativi scopi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

(...omissis...)

Art. 18 – PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E ALTRE CARICHE

(...omissis...)

Il **Presidente** è investito dalla Giunta di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività associativa e per il raggiungimento dei relativi scopi, ad eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea. (...omissis...)

Il **Vicepresidente**, (...omissis...)

Il **Tesoriere** (...omissis...)

Il **Segretario** (...omissis...)

L'**Organo di Controllo (e/o Revisore dei Conti)**, ove nominato. (...omissis...)

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – OBBLIGAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE

(...omissis...)

Art. 20 – MODIFICHE DELLO STATUTO

Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

Lo Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 21 – REGOLAMENTO INTERNO

L'Assemblea degli Associati può approvare un Regolamento Interno, proposto dalla Giunta, che rimane valido a tempo indeterminato e comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

In particolare, nel Regolamento Interno sono indicati i criteri di ripartizione dei proventi tra i soggetti facenti parte della configurazione della CER, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 22 – ESTINZIONE, SCIoglIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati col voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli Associati.

(...omissis...)

Art. 23 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda a quanto stabilito dal Codice Civile e dalle norme di legge vigenti in materia.

Ogni controversia dovesse insorgere tra uno o più Associati e l'Associazione o tra gli Associati medesimi, in merito alla validità, all'interpretazione o all'esecuzione del presente Statuto e dei successivi Regolamenti sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Venezia.

San Donà di Piave, li 05.04.2024